



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**Il Carcere e il Diritto alla Speranza**

*"Non c'è pena giusta senza speranza. Una pena chiusa in sé stessa, che non dà spazio alla speranza, è una tortura, non è una pena." (Papa Francesco)*

*"Nessuna pena è giusta se non permette a chi la sconta di tornare a sperare." (Cesare Beccaria - parafrasato dall'idea della sua opera "Dei delitti e delle pene")*

*"La libertà non è solo uscire da una prigione, ma vivere con dignità e speranza." (Nelson Mandela)*

**Considerazioni Giuridiche – Carcere e Speranza**

Il tema del **diritto alla speranza** rappresenta un pilastro fondamentale del dibattito contemporaneo sul sistema penitenziario e sulla **funzione della pena**.

La questione è connessa intrinsecamente con il principio della dignità umana, sancito dall'articolo 3 della **Costituzione italiana**, e con l'articolo 27, che prevede il carattere rieducativo della pena. In un contesto europeo,



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

il tema trova ulteriore fondamento nella **Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)** e nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il principio della dignità è al centro del **modello costituzionale italiano**, basato su un concetto di **pena** che non deve ridursi a una mera misura afflittiva, ma deve essere finalizzata alla **rieducazione** e al reinserimento del condannato nella società, tale principio respinge la visione del carcere come spazio di esclusione sociale. La possibilità di accedere a programmi di riabilitazione, educazione e lavoro è essenziale per garantire che il detenuto possa coltivare **la speranza** di una vita dignitosa al termine del percorso detentivo.

Il concetto di **diritto alla speranza** è strettamente legato alla possibilità per il detenuto di intravedere un futuro al di là del carcere, anche in caso di condanne lunghe o dell'ergastolo. Il diritto alla speranza può essere definito come il diritto di ogni detenuto a immaginare un futuro fuori dal



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

carcere, basato su un percorso di riabilitazione. Tale concetto trova fondamento in diverse normative nazionali e internazionali:

**1. Costituzione Italiana**

- L'articolo 27, comma 3, stabilisce che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato". Questo principio implica che ogni pena debba lasciare spazio a un percorso di crescita personale, rendendo possibile la reintegrazione del reo nella società.

**2. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)**

- La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto il diritto alla speranza nella sentenza **Vinter e altri c. Regno Unito** (2013), sottolineando che l'ergastolo ostativo, senza possibilità di revisione, contrasta con la dignità umana. Secondo questa visione, il diritto alla speranza non è un privilegio, ma una componente essenziale del trattamento umano e della funzione rieducativa della pena. **Una pena**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**perpetua senza possibilità di revisione viola l'articolo 3 della CEDU, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti.**

**3. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**

- L'articolo 4 vieta trattamenti inumani o degradanti, offrendo ulteriore supporto al diritto alla speranza come principio inderogabile.

**Ergastolo ostativo**

**I numeri:** Anno 2023 n. 1863 di cui 1293 ostativi

Anno 2024 n. 1896 (il dato sugli ostativi non è ancora pervenuto, può calcolarsi intorno ad una percentuale presunta di 1308).

In Italia, il tema è stato oggetto di intensi dibattiti, soprattutto in relazione all'**ergastolo ostativo**, disciplinato dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che pone limiti stringenti all'accesso ai benefici penitenziari



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

per i condannati per reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, a meno che non collaborino con la giustizia.

In un contesto giuridico in cui la pena deve rispettare i diritti inviolabili della persona, il dibattito sull'ergastolo ostativo solleva interrogativi cruciali sul bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti umani.

La correlazione tra ergastolo ostativo e diritto alla speranza, quindi, tocca alcuni tra i principi fondamentali dello Stato di diritto: la dignità umana, la funzione rieducativa della pena e la possibilità di reintegrazione sociale.

In particolare, le critiche mosse all'ergastolo ostativo possono riassumersi:

- **Violazione della funzione rieducativa della pena:** escludendo a priori benefici penitenziari, l'ergastolo ostativo si pone in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione.



## *Garante Nazionale*

### *dei diritti delle persone private della libertà personale*

- **Trattamento disumano:** come evidenziato dalla giurisprudenza della CEDU, una pena che non offre possibilità di reintegrazione può essere equiparata a un trattamento inumano.
- **Presunzione di pericolosità:** il meccanismo automatico che lega la concessione di benefici alla collaborazione potrebbe essere lesivo del principio di personalizzazione della pena.

Negli ultimi anni, la Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno contribuito a delineare nuovi orientamenti in materia.

- **La Corte costituzionale**, con la sentenza **253/2019**, ha aperto alla possibilità di un riesame di tali posizioni. In linea con gli obblighi internazionali e i principi costituzionali la Corte ha affermato che il rigido automatismo dell'ergastolo ostativo contrasta con i principi costituzionali, invitando il legislatore a introdurre meccanismi che valutino caso per caso la possibilità di concessione di benefici penitenziari.



## *Garante Nazionale*

### *dei diritti delle persone private della libertà personale*

- **La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo:** La CEDU, con la sentenza **Marcello Viola c. Italia** (2019), ha stabilito che l'ergastolo ostativo viola l'articolo 3 della Convenzione se non offre una concreta possibilità di rivedere la pena sulla base del percorso rieducativo del condannato.
- **La Corte costituzionale,** con l'**ordinanza n. 97 del 2021**, ha evidenziato l'incompatibilità della disciplina dell'ergastolo ostativo con i principi costituzionali, in particolare riguardo alla possibilità di accesso alla liberazione condizionale per i condannati per reati di mafia. Tuttavia, la Corte ha rinviato la trattazione nel merito, sollecitando un intervento legislativo per riformare la materia.

In risposta alle sollecitazioni della Corte, il Governo ha emanato il **Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162**, successivamente convertito con modificazioni nella **Legge 30 dicembre 2022, n. 199**.

Questa normativa ha modificato l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, introducendo condizioni che consentono ai detenuti non



## *Garante Nazionale*

### *dei diritti delle persone private della libertà personale*

collaboranti di accedere a benefici penitenziari, purché soddisfino specifici requisiti, tra cui:

- Condotta carceraria regolare.
- Partecipazione al percorso rieducativo.
- Adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
- Dimostrazione di dissociazione dall'organizzazione criminale e assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

**Queste modifiche hanno trasformato la presunzione di pericolosità da assoluta a relativa, permettendo una valutazione caso per caso.**

Con l'**ordinanza n. 227 del 2022**, la Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Corte di Cassazione, riconoscendo che le nuove disposizioni legislative hanno inciso significativamente sulle questioni di legittimità costituzionale precedentemente sollevate. La Corte ha invitato la Cassazione a valutare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate.





*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Le recenti modifiche normative e gli interventi giurisprudenziali hanno avviato un processo di revisione dell'ergastolo ostativo, orientato a bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con i principi costituzionali di rieducazione e dignità della pena. È fondamentale monitorare l'evoluzione applicativa di queste disposizioni per valutare l'effettivo impatto sul sistema penitenziario italiano

**Diritto alla Speranza – considerazioni morali**

Dal punto di vista morale, il diritto alla speranza si fonda sul riconoscimento della dignità intrinseca di ogni individuo. Negare a una persona qualsiasi prospettiva di cambiamento significa ridurla a una condizione esistenziale senza futuro, contraria ai principi di umanità e giustizia.

- **Rieducazione e reintegrazione sociale:** La possibilità di redenzione è un pilastro delle società democratiche, che devono garantire percorsi di recupero anche per i colpevoli di reati gravi.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

- **Prevenzione e deterrenza:** È necessario bilanciare le esigenze di prevenzione dei reati con il rispetto dei diritti umani, evitando che la pena perpetua si trasformi in una vendetta istituzionalizzata.

L'ergastolo ostativo rappresenta una sfida cruciale per il sistema giuridico italiano ed europeo. Se da un lato è comprensibile la necessità di strumenti efficaci contro la criminalità organizzata, dall'altro non si può ignorare che ogni pena deve mantenere una prospettiva di speranza, in linea con i principi costituzionali e internazionali. La riforma dell'ergastolo ostativo non è solo un imperativo giuridico, ma anche un atto di civiltà, che riafferma la centralità della dignità umana in uno Stato di diritto.

### **Le misure alternative al carcere e il diritto alla speranza**

Il sistema penale moderno è chiamato a bilanciare due principi fondamentali: la certezza della pena per chi commette un reato per garantire giustizia e sicurezza, e il dovere di promuovere il reinserimento



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

sociale del condannato, in linea con la dignità umana e il diritto alla speranza.

**Le misure alternative al carcere rappresentano strumenti essenziali per un approccio che mira alla rieducazione piuttosto che alla mera retribuzione punitiva.**

In tale ottica il diritto alla speranza trova completa attuazione nelle forme di esecuzione della pena che si svolgono al di fuori delle strutture detentive.

Implementare efficacemente le misure alternative e garantire il diritto alla speranza richiede risorse, strutture adeguate e un cambiamento culturale. È necessario investire in programmi di formazione, sostegno psicologico e inserimento lavorativo, evitando che il carcere diventi un luogo di mera espiazione.

La società, da parte sua, sempre più attenta alle dinamiche detentive, deve essere pronta ad riaccogliere chi ha scontato la propria pena, riconoscendo



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

il valore del reinserimento e superando ogni pregiudizio. Solo così si può costruire un sistema penale che non sia solo punitivo, ma realmente rieducativo e umano.

In definitiva, le misure alternative e il diritto alla speranza non sono concessioni, **ma strumenti di civiltà che rafforzano il legame tra giustizia e dignità umana**. È attraverso questa prospettiva che si costruisce una società più giusta e inclusiva.

### **Giustizia riparativa**

Il tema si presta ad una riflessione sulla **giustizia riparativa** che si concentra sul ripristino delle relazioni danneggiate dal reato e cerca di:

1. **Responsabilizzare il reo**, favorendo una comprensione profonda delle conseguenze del proprio atto.
2. **Riconoscere i bisogni delle vittime**, creando spazi sicuri per l'ascolto e la partecipazione attiva.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

3. **Coinvolgere la comunità**, vista non solo come spettatrice ma come parte lesa e attore del processo di riparazione.

Gli strumenti della giustizia riparativa includono incontri di mediazione, conferenze riparative e dialoghi guidati, nei quali le parti coinvolte possono confrontarsi in modo rispettoso e costruttivo.

In tale ottica la giustizia riparativa ben si concilia **il diritto alla speranza nella misura in cui implica che nessuna persona debba essere privata della possibilità di cambiare** e di ritrovare un posto nella società, anche quando si tratta di reati molto gravi.

La giustizia riparativa e il diritto alla speranza sono perciò fortemente interconnessi:

- La giustizia riparativa offre ai rei un percorso per dimostrare la loro trasformazione concreta.
- Le vittime possono vedere nel processo riparativo un mezzo per ricevere riconoscimento e chiudere un ciclo di dolore.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

- La società beneficia di una maggiore coesione sociale e di un sistema penale meno punitivo e più orientato alla prevenzione e alla reintegrazione.

Questo approccio, pur trovando resistenze, si sta affermando in Italia e nel mondo, grazie a progetti pilota, normative innovative e riflessioni che mettono al centro la dignità umana e la possibilità di riscatto.

### **Riflessioni di Papa Francesco**

Papa Francesco ha affrontato più volte il tema del carcere, del diritto alla speranza e della dignità umana dei detenuti, offrendo una visione profondamente cristiana e umanistica. Il Santo Padre sottolinea come ogni persona, indipendentemente dai suoi errori, sia portatrice di una dignità inviolabile e debba avere la possibilità di redimersi e reintegrarsi nella società.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

**Il carcere luogo di riscatto, non solo di punizione**

Secondo Papa Francesco, il carcere non deve essere solo un luogo di detenzione e punizione, **ma uno spazio che favorisca il riscatto personale e la rieducazione**. In numerosi discorsi, il Papa ha ribadito che l'obiettivo del sistema penale deve essere quello di offrire opportunità di cambiamento.

Ha evidenziato la necessità di un approccio penale che vada oltre la logica retributiva, per abbracciare una visione di giustizia che includa il perdono e il reinserimento sociale.

Il Papa ha criticato l'ergastolo definendolo una "pena di morte nascosta", perché priva il condannato della prospettiva di un futuro al di fuori del carcere. Per Papa Francesco, una giustizia senza speranza è disumana e contraria alla dignità dell'uomo. Il diritto alla speranza è un elemento imprescindibile per ogni detenuto: *"Non c'è crimine che tolga il diritto di ricominciare."*



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Per il Papa, il diritto alla speranza non riguarda solo i detenuti, ma chiama la società a una maggiore apertura al perdono e alla misericordia. La capacità di reintegrare chi ha sbagliato è segno di una società autenticamente cristiana e civile. Le istituzioni e la società devono considerare il carcere come parte integrante del tessuto sociale e a non abbandonare i detenuti al margine.

Il messaggio di Papa Francesco sul carcere e il diritto alla speranza è un appello a trasformare il sistema penitenziario e la mentalità sociale. È un invito a superare i pregiudizi e a costruire un futuro dove anche chi ha sbagliato possa trovare una nuova possibilità. Il suo insegnamento ci ricorda che la giustizia autentica non si compie senza misericordia e che, in ogni persona, c'è sempre la scintilla di un bene che può essere riacceso secondo il Suo insegnamento: "*Il carcere non deve essere un luogo dove si spegne la speranza, ma dove essa si accende.*" (Papa Francesco)

Avv. Irma Conti

(Garante Nazionale delle persone private della libertà personale)